

Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2018, n. 37-7839

**D.G.R. n. 14-13100 del 25.01.2010. Modifica del termine di presentazione delle domande di contributo per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare di cui alla L.R. 75/95 e s.m.i.(anno 2019).**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

la Regione Piemonte ha approvato la legge 24 ottobre 1995 n. 75, relativa a “Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare”, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale infestate da Culicidi;

l'art. 5 della citata legge stabilisce che la Giunta regionale provvede alla concessione di contributi per gli interventi di lotta alle zanzare presentati dagli Enti locali per un importo massimo pari al 50% della spesa ammissibile;

con DGR n.14-13100 del 25.01.2010 sono state approvate le istruzioni per l'applicazione della L.R. 75/95 nelle quali sono state definite le modalità con le quali dare attuazione agli interventi sia sotto l'aspetto amministrativo che tecnico scientifico, stabilendo, tra l'altro, che gli stessi devono avere inizio entro la data del 15 aprile dell'anno di trattamento;

con l'allegato art.2 punto 02 della medesima deliberazione è stato indicato nel 15 ottobre dell'anno precedente a quello di intervento, il termine di presentazione da parte degli Enti locali della domanda di contributo per il finanziamento delle attività di lotta alle zanzare.

Dato atto che:

con DGR n. 13-5868 del 03.11.2017 tale termine era stato modificato al 15 dicembre 2017 per gli interventi da realizzare nell'anno 2018, a causa delle difficoltà che gli Enti locali si sono trovati ad affrontare nel reperire le risorse necessarie.

Considerato che anche per gli interventi da realizzare nell'anno 2019 alcuni Enti locali hanno comunicato di non disporre ancora, alla data di scadenza di presentazione delle domande di contributo, degli stanziamenti del bilancio relativi all'esercizio 2019, necessari a far fronte alla loro quota di cofinanziamento, richiedendo conseguentemente la modifica del termine del 15 ottobre.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- modificare al 15 dicembre 2018 il termine di presentazione delle domande di contributo per gli interventi da realizzare nell'anno 2019, al fine di consentire agli Enti locali la possibilità di reperire le necessarie risorse economiche e attuare conseguentemente tutti gli adempimenti necessari per la richiesta di contributo e favorire così il più possibile la realizzazione di progetti di contenimento delle zanzare, soprattutto per quanto riguarda il contrasto di specie di rilevanza sanitaria, come la zanzara tigre, potenziale vettore di patologie umane;

- prevedere che le domande di contributo eventualmente presentate dagli Enti locali successivamente a tale termine sulla base di congrua e adeguata motivazione siano oggetto di valutazione, da parte degli uffici competenti della Direzione Sanità, in merito alla loro ammissibilità, qualora sussistano ragioni di continuità di adesione ai progetti di lotta e uniformità di

trattamento con aree già oggetto di intervento, al fine di non pregiudicare l'efficacia complessiva delle iniziative intraprese.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, unanime

vista la L.R. 75/95;

vista la D.G.R. n. 14-13100 del 25.01.2010;

*delibera*

-di modificare, in parziale sanatoria, al 15 dicembre 2018 il termine del 15 ottobre, previsto dall'allegato alla DGR n.14-13100 del 25.01.2010, per la presentazione delle domande di contributo a favore degli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare da realizzare nell'anno 2019;

-di prevedere che le domande di contributo eventualmente presentate dagli Enti locali successivamente a tale termine sulla base di congrua e adeguata motivazione, siano oggetto di valutazione, da parte degli uffici competenti della Direzione Sanità, in merito alla loro ammissibilità, qualora sussistano ragioni di continuità di adesione ai progetti di lotta e uniformità di trattamento con aree già oggetto di intervento.

Tale provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)